

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2915

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DRAGHI)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

(CINGOLANI)

DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DI INIZIATIVE NEL SETTORE DEL TURISMO

(GARAVAGLIA)

DAL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE DIGITALE

(COLAO)

DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

(GIOVANNINI)

DAL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL TURISMO

(FRANCESCHINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

(BRUNETTA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(FRANCO)

Conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribu-
zioni dei Ministeri

Presentato il 1° marzo 2021

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere la conversione in legge del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

Il decreto-legge opera una ridefinizione delle funzioni dicasteriali nelle materie dell'energia, del turismo e dell'innovazione digitale e provvede alla ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Con particolare riguardo alla materia dell'energia, la stessa viene trasferita — insieme con quelle già attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare — alla competenza del nuovo Ministero della transizione ecologica.

Per quanto concerne il turismo, è istituito un apposito Ministero, al quale sono assegnate le funzioni già attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (il quale viene ridenominato Ministero della cultura).

In particolare, per quanto concerne il Ministero della transizione ecologica, l'intento è quello di ripensare profondamente l'organizzazione dell'amministrazione e del Governo nell'ottica di un'accentuata e prioritaria « transizione ecologica » integrale del Paese, potenziando e dotando l'attuale Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di competenze in materia di politica energetica, sul piano nazionale e internazionale, attualmente facenti capo a due specifiche direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geomine-rari).

L'istituzione del Ministero del turismo risponde alla necessità di promuovere e di valorizzare in via esclusiva questo impor-

tante volano dell'economia nazionale, pesantemente colpito dall'attuale crisi economica innescata dalla pandemia di COVID-19, al fine di un suo sollecito e decisivo rilancio.

Quanto alla materia dell'innovazione digitale sono inoltre rafforzate le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri con riferimento al coordinamento e alla promozione delle politiche del Governo relative all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione digitale.

Al fine di assicurare un più decisivo impulso e un più forte coordinamento fra le amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per la transizione ecologica e per la transizione digitale, sono istituiti due appositi Comitati interministeriali.

A tale riguardo, il decreto-legge istituisce il Comitato interministeriale per la transizione ecologica, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, nonché il Comitato interministeriale per la transizione digitale, con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e di transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria.

Si provvede altresì al trasferimento del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Si illustrano di seguito i capi e gli articoli dei quali si compone il testo del presente decreto-legge.

Il capo I, recante disposizioni generali, comprende il solo articolo 1.

L'articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300), intervenendo sull'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

stabilisce la nuova denominazione dei Ministeri.

In particolare, si introduce la nuova denominazione del Ministero della transizione ecologica (nuovo numero 8)) e del Ministero della cultura (nuovo numero 13)) in sostituzione degli attuali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (numero 8)) e Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (numero 13)); si introduce il Ministero del turismo (numero 15)), aumentando conseguentemente a quindici il numero complessivo dei Ministeri, rispetto all'attuale numero di quattordici, con la modifica del comma 4-*bis* del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999. Si introduce la nuova denominazione di Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (nuovo numero 9)) in sostituzione dell'attuale denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (numero 9)).

Il capo II contiene disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

L'articolo 2 (Ministero della transizione ecologica), al comma 1, prevede la ridenominazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica.

Il comma 2 modifica il decreto legislativo n. 300 del 1999 prevedendo il trasferimento delle competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica al Ministero della transizione ecologica.

Al comma 2, lettera *a*), sono conseguentemente modificate le competenze del Ministero dello sviluppo economico indicate all'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Al comma 2, lettera *d*), numero 2), si prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 300 del 1999, riguardante le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Rispetto al testo previgente, i nuovi ambiti di intervento concernenti le nuove com-

petenze in ambito energetico sono indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) del novellato comma 2 dell'articolo 35.

In particolare, alla lettera *b*) sono elencati le funzioni e i compiti del Ministero dello sviluppo economico trasferiti al Ministero della transizione ecologica, precisando altresì la competenza di quest'ultimo in materia di autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale, anche ubicati in mare, di sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché in materia di agro-energie.

Inoltre, alla lettera *c*) viene espressamente attribuita al Ministero della transizione ecologica la competenza sui piani e sulle misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto dei cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra.

Un'ulteriore novità è prevista alla lettera *d*), in forza della quale al Ministero della transizione ecologica sono attribuiti compiti di pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso il settore dei trasporti.

Le lettere *a*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) del novellato comma 2 riprendono i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la sola differenza che alla lettera *e*) si fa espresso riferimento al riuso e al riciclo dei rifiuti nonché all'economia circolare, mentre alla lettera *i*) viene precisata la competenza del Ministero della transizione ecologica anche per la bonifica dei siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione, cioè quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi (cosiddetti « siti orfani »), nonché per l'esercizio delle relative azioni giurisdizionali per danno ambientale.

L'articolo 2 in esame, al comma 2, lettera *e*), modifica l'articolo 37, comma 1, del

decreto legislativo n. 300 del 1999, al fine di adeguare l'organizzazione del Ministero della transizione ecologica alle nuove funzioni a esso attribuite; in particolare, viene aumentato il numero massimo dei Dipartimenti, da due a tre, e viene precisato il numero massimo delle Direzioni generali (non superiore a dieci).

Al riguardo si precisa che, in base al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 97, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare era strutturato in due Dipartimenti e in otto Direzioni generali; in forza di quanto previsto dal successivo articolo 3, comma 2, del presente decreto-legge, alle predette Direzioni si aggiungeranno la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede che le denominazioni di « Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » e di « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » siano sostituite, a ogni effetto e ovunque presenti, da quelle di « Ministro della transizione ecologica » e di « Ministero della transizione ecologica ». Un'analoga previsione è contenuta al comma 4 con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto-legge.

Ai sensi del comma 5, il Comando carabinieri per la tutela ambientale (posto alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in forza dell'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349) viene ridenominato « Comando carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica ». A tale fine, sono novellati i richiami al citato Comando presenti nel codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, specificamente, nell'articolo 174-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, e nell'articolo 828, comma 1, alinea.

Ai sensi del comma 6, si prevede che lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA sia modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

Al comma 7 viene precisato che, nell'ambito delle nuove competenze attribuite al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, rientrano le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento – tra i quali rientrano quelle a qualunque titolo afferenti all'attività della Società gestione impianti nucleari Spa, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti della medesima società – nonché l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti del Gestore dei servizi energetici Spa, e, infine, l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, unitamente all'esercizio di ogni altra competenza del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorrenza e di regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

L'articolo 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica), al comma 1, trasferisce al Ministero della transizione ecologica le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, connesse ai compiti previsti dal novellato articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, prima spettanti al Ministero dello sviluppo economico.

In base al comma 2, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4, si prevede il trasferimento al Ministero della transizione ecologica della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e della Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico con la relativa dotazione organica e con i

relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale.

Conseguentemente, vengono rideterminate le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico nonché, ai sensi del comma 3, del Ministero della transizione ecologica.

Ai sensi del comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. Viene precisato che al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione ed è corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile, in caso di differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza rispetto a quella di destinazione.

Il comma 5 disciplina la modalità di corresponsione del trattamento economico spettante al personale del Ministero dello sviluppo economico da trasferire al Ministero della transizione ecologica, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, nonché la successiva allocazione delle relative risorse finanziarie nei pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica.

In base al comma 6, al fine di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni precedentemente attribuite al Ministero dello sviluppo economico, si prevede, per un periodo transitorio, che il Ministero della transizione ecologica, per lo svolgimento di tali funzioni, si avvalga delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico.

Ai sensi del comma 7, fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della transi-

zione ecologica, viene istituito il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare. Fino alla medesima data, il Ministero della transizione ecologica continuerà ad applicare, ove compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione.

Il comma 8 consente al personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle Direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, di optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

Il comma 9 interviene sulle modalità di svolgimento delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica, prevedendo un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale presso l'Ufficio centrale del bilancio del Ministero della transizione ecologica e l'assunzione, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, di una unità di livello dirigenziale non generale e di sette unità di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

L'articolo 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) introduce l'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale prevede l'istituzione del Comitato interministeriale per la tran-

sizione ecologica (CITE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

Il CITE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, sarà composto dallo stesso Ministro della transizione ecologica, nonché dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o i loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e dei temi posti all'ordine del giorno. Restano comunque ferme le funzioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).

Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, il Piano per la transizione ecologica, con il quale individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure in materia di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, mobilità sostenibile, contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo, risorse idriche e relative infrastrutture, qualità dell'aria ed economia circolare. Inoltre, il CITE provvede all'approvazione delle proposte per la rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri che partecipano al CITE, designato dal rispettivo Ministro, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE.

La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando

personale che resterà comunque adibito anche ad altre funzioni.

L'articolo 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) dispone che la denominazione di « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sia sostituita da quella di « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ». Inoltre, si dispone che le espressioni: « Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le espressioni: « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » e « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

Nel capo III, recante disposizioni sui Ministeri della cultura e del turismo, l'articolo 6 (Ministeri della cultura e del turismo), al comma 1, dispone la ridenominazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in « Ministero della cultura ».

Con il comma 2 sono apportate alcune modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999 conseguenti alla ridenominazione del Ministero e al trasferimento delle funzioni in materia di turismo. In particolare, viene soppresso il secondo periodo dell'articolo 53 (« Il Ministero cura altresì la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche ») ed è inserito il capo XII-bis del titolo IV (Ministero del turismo), composto dagli articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater.

Al comma 3 è prevista la sostituzione automatica delle nuove denominazioni di Ministero della cultura e di Ministero del turismo, ad ogni effetto e ovunque ricorrano le precedenti denominazioni, a seconda delle funzioni di cui trattasi.

Al comma 4 è incrementata di 692.000 euro annui, a carico dell'amministrazione, a decorrere dall'anno 2021, la dotazione

finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura, al fine di adeguare le risorse finanziarie al contingente già previsto per i predetti uffici. L'incremento è volto a consentire di disporre integralmente del contingente di personale previsto dal vigente regolamento di organizzazione del Ministero, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, assicurando la disponibilità delle risorse necessarie. Si precisa che tale contingente è pari a 100 unità, oltre a un massimo di 20 consiglieri a supporto del Ministro, di cui almeno 5 a titolo gratuito.

L'articolo 7 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo) prevede, in particolare:

a) al comma 2, la soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e il trasferimento, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, al Ministero del turismo, con i relativi posti di funzione, di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti non generali, ferma restando la dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura, determinata in numero pari a 192 unità per le posizioni di livello non generale e a 27 unità per le posizioni di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999;

b) al comma 5, il trasferimento al Ministero del turismo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, delle risorse umane (personale a tempo indeterminato, compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, e il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale) assegnate alla Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto-legge, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021. È previsto, altresì, che la dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali siano conseguentemente ri-

dotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo;

c) al comma 7, la corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito da parte del Ministero della cultura, fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8 che apporta le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra gli stati di previsione interessati. A decorrere dalla predetta data, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, considerate tutte le voci fisse e continuative, il costo dei buoni pasto, del lavoro straordinario e delle premialità, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero del turismo;

d) al comma 8, l'avvalimento, per un periodo transitorio, da parte del Ministero del turismo per lo svolgimento delle proprie funzioni, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero della cultura; il Ministero del turismo potrà, inoltre, utilizzare le risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero stesso;

e) al comma 9, il trasferimento al Ministero del turismo, a decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 8, dei rapporti giuridici attivi e passivi in materia di turismo facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

f) al comma 10, l'applicazione transitoria del regolamento di organizzazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019 per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo;

g) al comma 11, la fissazione in numero pari a 30 unità del contingente del personale degli uffici di diretta collabora-

zione del Ministero del turismo, fino all'adozione del relativo regolamento di organizzazione, e l'operatività dell'Organismo indipendente di valutazione della *performance* previsto dall'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 169 del 2019 sia per il Ministero del turismo sia per il Ministero della cultura, fino all'entrata in vigore dei rispettivi regolamenti di organizzazione. Si precisa che il contingente degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura resta fissato in misura pari a 100 unità, oltre a un massimo di 20 consiglieri a supporto del Ministro, di cui almeno 5 a titolo gratuito;

h) al comma 17, la modifica dello statuto dell'ENIT al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con le funzioni del Ministro del turismo, con un adeguato coinvolgimento delle regioni e delle autonomie territoriali.

Il capo IV concerne disposizioni in materia di transizione digitale.

L'articolo 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale) disciplina le competenze e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro eventualmente delegato in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

Il comma 1 novella l'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e, al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali in tutto il territorio nazionale, nonché di assicurare il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri il potere di promuovere, indirizzare, coordinare e verificare l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, dell'accesso ai servizi in rete, della connetti-

ività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali nonché della strategia nazionale dei dati pubblici.

Al fine di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle diverse pubbliche amministrazioni ordinariamente competenti, al comma 2 si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD). Sono in ogni caso comprese prioritariamente nelle materie di competenza del CITD le iniziative relative:

a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;

b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'*internet* delle cose (IoT) e della *blockchain*.

Il comma 3 disciplina la composizione del CITD; esso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e dei temi posti all'ordine del giorno.

Il comma 4, al fine di garantire il principio di leale collaborazione, ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 251 del 25 novembre 2016 con specifico riguardo all'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in riferimento alla materia del coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, prevede la possibilità che partecipino alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, il presidente della Conferenza delle

regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

Ai sensi del comma 5, il Presidente del CITD ha il potere di convocazione, di determinazione dell'ordine del giorno, delle modalità di funzionamento e svolgimento delle attività istruttorie e propedeutiche ai lavori del Comitato e all'attuazione delle relative delibere, anche per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa. Lo stesso comma prevede, inoltre, che il CITD garantisca adeguata pubblicità ai propri lavori.

Il CITD, secondo quanto previsto dal comma 6, ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, svolge compiti di:

a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;

b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;

c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

Il comma 7 prevede la costituzione, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, della Segreteria tecnico-amministrativa del CITD, con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento delle attività del Comitato nonché di attuazione delle sue deliberazioni. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale del nuovo contingente previsto dal comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della Segreteria tecnico-amministrativa anche rappresen-

tanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, che prestano la loro attività a titolo gratuito.

Il comma 8 ribadisce che restano fermi le competenze, le funzioni e i poteri attribuiti dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e di transizione digitale, quali, a titolo esemplificativo, quelli previsti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

Al comma 9, al fine di dare attuazione alle disposizioni precedenti, si prevede che presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la trasformazione digitale operi un contingente formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero da personale non dirigenziale proveniente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

Il comma 10 stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale sono individuati il contingente, la composizione e il compenso degli esperti di cui al comma 9.

Il comma 11 modifica l'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre

2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, incrementando di 15 unità il contingente ivi previsto e prevedendo le necessarie coperture.

Il capo V reca disposizioni concernenti il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.

L'articolo 9 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza) è finalizzato a rendere coerente la titolarità del citato Fondo rispetto alle funzioni di indirizzo e coordinamento per quanto concerne le politiche in materia di infanzia e adolescenza, che sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia (e le disabilità) dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

In particolare, le somme del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e successivamente iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono ritrasferite al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere poi ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia.

Conseguentemente, il numero 2) della citata lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, che prevede l'espressione del concerto sul Fondo da parte del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, è abrogato. Invece, non si ritiene di sopprimere il concerto del Ministro delegato per le pari opportunità, previsto dalla norma vigente, in quanto si tratta di una delega che può essere conferita dal Presidente del Consiglio dei ministri anche separatamente da quella per la famiglia.

Peraltro, tale intervento consentirebbe di superare la questione del finanziamento della Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza, prevista dall'articolo 11 della citata legge n. 285 del 1997, la cui organizzazione e i relativi oneri sono attualmente posti a carico del Dipartimento per le politiche della famiglia, seppure a valere su un Fondo che non è più appostato nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri bensì nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il capo VI reca le disposizioni finanziarie e finali.

L'articolo 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri) stabilisce una procedura semplificata per la riorganizzazione dei Ministeri coinvolti dalle descritte modifiche, prevedendo che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e mobilità sostenibili e del turismo, ivi compresi quelli concernenti gli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Su tali decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di chiedere il parere del Consiglio di Stato.

L'articolo 11 (Disposizioni finanziarie) individua le coperture finanziarie necessarie per l'attuazione del presente decreto-legge.

L'articolo 12 (Entrata in vigore), infine, dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

La disposizione interviene sull'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, adeguando le denominazioni dei Ministeri interessati dal riordino delle attribuzioni. Trattandosi di norma ordinamentale, la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Ministero della transizione ecologica)

La disposizione, introducendo alcune modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ridisegna le competenze e l'assetto organizzativo del Ministero della transizione ecologica, nonché del Ministero dello sviluppo economico.

In particolare, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Inoltre presso il Ministero della transizione ecologica è istituito un ulteriore posto di Capo Dipartimento, per la cui quantificazione è stato considerato il limite massimo per il trattamento economico annuo onnicomprensivo per i pubblici dipendenti (al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente). L'articolo, pertanto, comporta maggiori spese di personale pari a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

ART. 3 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

La disposizione individua le procedure con cui avviene il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica. Tali trasferimenti avvengono ad invarianza di oneri finanziari secondo le modalità di seguito indicate. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale. A seguito del trasferimento di due direzioni generali e di 19 uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico, nonché della istituzione di un posto di Capo Dipartimento, la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e



strumentali da trasferire. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente decreto, si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.

Le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

Nelle more della formalizzazione del trasferimento, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico e la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi.

Il **comma 7** prevede l'incremento di venti unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica. A tal fine l'onere stimato è pari ad euro 540.000 per l'anno 2021 ed euro 650.000 a decorrere dall'anno 2022 cui si provvede ai sensi dell'articolo 11. Tali importi sono comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione.

Comma 9. Per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica, l'Ufficio centrale del bilancio, già operante presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è autorizzato ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato una unità di livello dirigenziale non generale (con relativa istituzione del posto nella dotazione organica del MEF) e sette unità di personale da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1.

Gli oneri a regime (dall'anno 2022) derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono pari ad euro 435.897 e sono illustrati nella tabella seguente:



Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	1	145.299
Area terza - F1	30.000	11.514	41.514	7	290.598
TOTALE ONERI				8	435.897

Per la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 217.949, in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi dell'articolo 11.

ART. 4 (Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è altresì istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri componenti il CITE; ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, utilizzando personale che resterà comunque adibito anche allo svolgimento di altre funzioni ordinarie. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 5 (Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

La disposizione, stabilendo la ridenominazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha carattere ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 6 (Ministeri della cultura e del turismo)

La disposizione prevede modifiche al Capo XII del Titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che interessano il Ministero della cultura ed introduce il Capo XII-bis riferito al Ministero del turismo.

In particolare, il **comma 4** incrementa di 692.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, a decorrere dal 2021, la dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli



Uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 5** prevede, a copertura dell'istituzione dei posti di funzione dirigenziale di livello generale del Ministero del turismo - al netto del posto di funzione dirigenziale di livello generale trasferito a seguito della soppressione della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - maggiori oneri pari a euro 441.750 per l'anno 2021 e euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022. Detti oneri sono calcolati secondo i costi riferiti, rispettivamente, a un posto di Segretario generale, pari a euro 313.500 annui, e a due posizioni dirigenziali di livello generale, pari a euro 570.000 annui (285.000 cad.). Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

ART. 7 (Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

La disposizione individua le procedure con cui la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e la relativa dotazione organica e connesse facoltà assunzionali sono trasferite dal Ministero della cultura al Ministero del turismo, ad invarianza di oneri finanziari.

In particolare, il **comma 2** prevede che la dotazione del personale dirigenziale del Ministero della cultura rimane invariata determinando oneri pari a euro 337.500 per l'anno 2021 e a euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Detti oneri sono calcolati secondo i costi riferiti, rispettivamente, ad una posizione dirigenziale di livello generale, pari a euro 285.000 annui, e a tre posizioni dirigenziali di livello non generale, pari a euro 390.000 annui (130.000 cad.). Per l'anno 2021, gli oneri sono stati riproporzionati in considerazione dei tempi di adozione del regolamento di cui all'articolo 10. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 3** prevede che la dotazione del personale dirigenziale del Ministero del turismo è determinata nel numero massimo di quattro posizioni di livello generale, di cui un Segretario generale e tre Direttori generali, e sedici di livello non generale, inclusa una posizione presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro.

Con riguardo al trasferimento delle unità di personale non dirigenziale dal MIBACT al Ministero del turismo, secondo l'organico di fatto attuale, si tratta di **21** unità, di cui 13 di area II e 8 di area III. A dette unità si aggiungono **2** unità con provvedimento di distacco presso altre amministrazioni. Come previsto dal comma 5 dell'articolo 7, la revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero per il turismo.

Con riguardo alla dotazione organica del personale non dirigenziale del MIBACT, si prevede che essa sia adeguata in conseguenza del trasferimento della competenza in materia di turismo, riducendo la dotazione - riferita alla Direzione generale Turismo dal decreto ministeriale MIBACT 13 gennaio 2021 - di n. 40 unità di area II e n. 42 unità di area III.

Le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021, sono trasferite al Ministero del turismo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà



assunzionali riconducibili al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo.

Al personale trasferito delle qualifiche non dirigenziali si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

Relativamente alle risorse finanziarie da trasferire dal MIBACT al Ministero del turismo, si segnala che il capitolo 6845 (fondo per consentire ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete museale), istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nel CDR 16, è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento dell'ingresso gratuito presso i musei per gli iscritti all'AIRE e dunque va più correttamente collocato nel CDR 19 - Direzione generale Musei.

Fino alla data di adozione del decreto del MEF che apporta le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa tra gli stati di previsione interessati, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. A decorrere da tale data, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al MIBACT in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

I **commi 10 e 11** prevedono che, in fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 e nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del turismo il contingente è stabilito in trenta unità al quale si aggiungono i responsabili degli uffici di diretta collaborazione e, ove nominate, le segreterie dei Sottosegretari di Stato. L'onere di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del Turismo, determinato in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169 prendendo a riferimento i trattamenti economici ivi previsti, ammonta a 1,667 milioni di euro per l'anno 2021 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Comma 12. Per le finalità perseguite con la disposizione, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fino a 120 unità di personale, così ripartite: 94 di area terza, 13 di area seconda e 13 dirigenti di seconda fascia.

Per quanto riguarda il personale delle aree, considerato che il relativo reclutamento può avvenire, oltre che mediante concorsi pubblici e scorrimento di graduatorie vigenti di altre PA, anche tramite mobilità *ex* articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stata valorizzata, ai fini della determinazione degli oneri assunzionali, la fascia retributiva F3 della rispettiva area di inquadramento. Il prospetto seguente illustra gli oneri derivanti dall'assunzione del contingente di personale previsto dalla disposizione.

Qualifica	Vacanze posti	Retribuzione pro capite (Area III-F3 o Area II-F3)	Onere a regime	Rateo
-----------	---------------	---	----------------	-------



area terza	94	46.496,19	4.370.642,26	2.185.321,13
area seconda	13	39.515,47	513.701,05	256.850,52
dirigenti 2 fasc.	13	130.000,00	1.690.000,00	845.000,00
TOTALI	120		6.574.344	3.287.172

Per quanto riguarda la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 3.287.172, in considerazione dei tempi tecnici di adozione del regolamento di cui all'articolo 10, nonché di quelli per il reclutamento del personale.

Con riferimento alla copertura finanziaria degli oneri assunzionali riportati nella suesposta tabella, per la prima annualità (euro 3.287.172) si provvede a valere sulle vigenti facoltà assunzionali disponibili del soppresso Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo, per la quota parte trasferita al Ministero del Turismo (euro 3.533.459).

In relazione agli oneri assunzionali a regime (euro 6.574.344), a decorrere dall'anno 2022, si provvede, per l'importo di euro 3.533.459, a valere sulle suddette facoltà assunzionali, per il restante importo di euro 3.040.885 ai sensi dell'articolo 11.

Il comma 13 prevede, in particolare, che, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento.

La disposizione prevede che i predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle procedure concorsuali. Pertanto, l'applicazione delle eventuali deroghe ai limiti percentuali per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 165/2001, anche in considerazione che l'intera dotazione organica risulta finanziariamente coperta, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 14. Per garantire l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero del Turismo, è istituito, presso il citato Dipartimento, un apposito Ufficio centrale del bilancio di livello dirigenziale generale, strutturato su due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e dieci posizioni di area terza. Per la copertura del predetto Ufficio centrale del bilancio, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1.

Gli oneri a regime (dall'anno 2022) derivanti dal reclutamento del suddetto contingente di personale sono pari ad euro 966.000 e sono illustrati nella tabella seguente:



Qualifica	Retribuzione pro capite (lordo dipendente)	Oneri riflessi e IRAP complessivi	Retribuzione pro capite (lordo Stato)	Unità da assumere	Onere a regime (dall'anno 2022)
Dirigente generale	188.000	72.154	260.154	1	260.154
Dirigente di seconda fascia	105.000	40.299	145.299	2	290.598
Area terza - F1	30.000	11.514	41.514	10	415.140
TOTALE ONERI				12	965.892

Per quanto riguarda la prima annualità (2021), è stato quantificato un onere assunzionale pari ad euro 483.000, in considerazione dei necessari tempi tecnici volti all'adozione del decreto ministeriale di organizzazione e al reclutamento del relativo personale.

Ai suddetti oneri assunzionali si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 15** autorizza per le spese di locazione euro 1.500.000 per l'anno 2021 e euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

Il **comma 16** autorizza per le spese di funzionamento euro 290.000 per l'anno 2021 e euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022.

Agli oneri di cui ai commi 15 e 16 si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 17** ha carattere ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 8 (Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

La disposizione interviene sulla legge 23 agosto 1988, n. 400 chiarendo le competenze e le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro eventualmente delegato in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale.

A tal fine, viene prevista l'istituzione di un Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) che è assistito da una segreteria tecnico amministrativa, che opera presso il Dipartimento per trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In particolare, il **comma 7** prevede l'istituzione presso la struttura della Presidenza del Consiglio competente per l'innovazione tecnologica di una Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione composta da personale del contingente di cui al comma 9. Inoltre possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato.



La disposizione non determina oneri a carico della finanza pubblica per la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni in quanto esclude espressamente che agli stessi possano essere attribuiti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il **comma 9** prevede un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo e tecnico ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia, i cui compensi sono determinati con DPCM comunque nel limite massimo individuale di 90.000 euro comprensivo degli oneri a carico dell'amministrazione.

La disposizione, pertanto, determina maggiori spese nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022. Ai predetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

Il **comma 11** stabilisce un incremento di 15 unità del contingente già istituito ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui. Le risorse umane previste, che andranno ad aggiungersi a quelle già operanti presso il Dipartimento per la trasformazione digitale, rafforzeranno le strutture organizzative in cui si articola il citato Dipartimento. Ai suddetti oneri si provvede ai sensi dell'articolo 11.

ART. 9 (Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

La disposizione è finalizzata a rendere coerente la titolarità dei Fondi rispetto alle relative funzioni di indirizzo e coordinamento per quanto concerne le politiche in materia di infanzia e adolescenza, che sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n.86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 10 (Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

La disposizione concerne le procedure di riorganizzazione dei ministeri. In particolare, si prevede che, fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri interessati dal riordino di cui al presente decreto, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

La disposizione, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



ART. 11 (Disposizioni finanziarie)


La disposizione prevede che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

- a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;
- b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** negativo

01/03/2021 Il Ragioniere Generale dello Stato
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*



Decreto-legge Riordino Ministeri													
Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento		
					2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
		CAPO II Disposizioni concernenti il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili											
2	2 lettera e)	Istituzione di un posto di capo dipartimento presso il Ministero della Transizione ecologica	s	c	0,25	0,33	0,33	0,25	0,33	0,33	0,25	0,33	0,33
2	2 lettera e)	Istituzione di un posto di capo dipartimento presso il Ministero della Transizione ecologica - effetti riflessi	e	t/c				0,12	0,16	0,16	0,12	0,16	0,16
3	7	Incremento di venti unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica	s	c	0,54	0,65	0,65	0,54	0,65	0,65	0,54	0,65	0,65
3	7	Incremento di venti unità del contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica - effetti riflessi	e	t/c				0,26	0,32	0,32	0,26	0,32	0,32
3	9	Assunzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 per funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile svolti dagli uffici centrali di bilancio del Ministero per la transizione ecologica	s	c	0,22	0,44	0,44	0,22	0,44	0,44	0,22	0,44	0,44
3	9	Assunzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 per funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile svolti dagli uffici centrali di bilancio del Ministero per la transizione ecologica - effetti riflessi	e	t/c				0,11	0,21	0,21	0,11	0,21	0,21
		CAPO III Ministeri della cultura e per il turismo											
6	4	Incremento della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura	s	c	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
6	4	Incremento della dotazione finanziaria destinata alle esigenze degli uffici di diretta collaborazione del Ministero della cultura - effetti riflessi	e	t/c				0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
6	5	Istituzione di n. 3 uffici di direzione generale presso il ministero del Turismo	s	c	0,44	0,88	0,88	0,44	0,88	0,88	0,44	0,88	0,88
6	5	Istituzione di n. 3 uffici di direzione generale presso il ministero del Turismo - effetti riflessi	e	t/c				0,21	0,43	0,43	0,21	0,43	0,43
7	2	Trasferimento dal Ministero della cultura al Ministero per il turismo di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale e invarianza dotazione personale dirigenziale Ministero della cultura	s	c	0,34	0,68	0,68	0,34	0,68	0,68	0,34	0,68	0,68
7	2	Trasferimento dal Ministero della cultura al Ministero per il turismo di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non generale e invarianza dotazione personale dirigenziale Ministero della cultura - effetti riflessi	e	t/c				0,16	0,33	0,33	0,16	0,33	0,33
7	11	Determinazione del contingente di 30 unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il turismo	s	c	1,67	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00	1,67	2,00	2,00
7	11	Determinazione del contingente di 30 unità di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per il turismo - effetti riflessi	e	t/c				0,81	0,97	0,97	0,81	0,97	0,97
7	12	Procedure concorsuali per l'assunzione di 107 unità di personale non dirigenziale e 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale presso il Ministero del Turismo	s	c		3,04	3,04		3,04	3,04		3,04	3,04
7	12	Procedure concorsuali per l'assunzione di 107 unità di personale non dirigenziale e 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale presso il Ministero del Turismo - effetti riflessi	e	t/c					1,47	1,47		1,47	1,47



7	14	Assunzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 per funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile svolti dagli uffici centrali di bilancio del Ministero del turismo	s	c	0,48	0,97	0,97	0,48	0,97	0,48	0,97	0,97
7	14	Assunzione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze di due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1 per funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile svolti dagli uffici centrali di bilancio del Ministero del turismo - effetti riflessi	e	t/c			0,23	0,47	0,23	0,47	0,47	0,47
7	15	Spese per fitti di locali destinati al Ministero del Turismo	s	c	1,50	2,00	2,00	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00
7	16	Spese di funzionamento del Ministero del Turismo	s	c	0,29	0,46	0,46	0,29	0,46	0,29	0,46	0,46
		CAPO IV Disposizioni in materia di transizione digitale										
8	9	Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - Contingente di unità di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale	s	c	2,20	3,20	3,20	2,20	3,20	2,20	3,20	3,20
8	9	Struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale - Contingente di unità di personale, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale - effetti riflessi	e	t/c			1,07	1,55	1,07	1,55	1,55	1,55
8	11	Incremento di 15 unità del contingente necessario per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica di cui all'articolo 42, comma 1 del D.l. n. 162/2019	s	c	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
8	11	Incremento di 15 unità del contingente necessario per lo svolgimento delle funzioni nella materia dell'innovazione tecnologica di cui all'articolo 42, comma 1 del D.l. n. 162/2019 - effetti riflessi	e	t/c			0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
		CAPO V Disposizioni finanziarie e finali										
11	1 lettera a)	Riduzione Tab A - Ministero dei beni culturali	s	c	-2,70	-3,37	-3,37	-2,70	-3,37	-2,70	-3,37	-3,37
11	1 lettera a)	Riduzione Tab A - Ambiente e della tutela del territorio e del mare	s	c	-0,25	-0,33	-0,33	-0,25	-0,33	-0,25	-0,33	-0,33
11	1 lettera a)	Riduzione Tab A - Ministero dell'economia e delle finanze	s	c	-0,70	-1,40	-1,40	-0,70	-1,40	-0,70	-1,40	-1,40
11	1 lettera b)	Riduzione fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014	s	c	-5,57	-10,83	-10,83	-5,57	-10,83	-5,57	-10,83	-10,83
		TOTALE ENTRATE	e		0,00	0,00	0,00	3,60	6,54	3,60	6,54	6,54
		TOTALE SPESE	s		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SALDO			0,00	0,00	0,00	3,60	6,54	3,60	6,54	6,54



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021.

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di istituire un ministero dedicato alla transizione ecologica, che riunisca le attuali competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con le attribuzioni in materia di energia fino ad ora ripartite tra altri dicasteri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di istituire un ministero dedicato al turismo, anche con l'obiettivo prioritario di rilanciare il relativo settore fortemente inciso dall'emergenza da COVID-19;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di coordinamento e promozione delle politiche del Governo relative all'innovazione tecnologica, alla trasformazione e alla transizione digitale;

Considerata la straordinaria necessità e urgenza di assicurare un più decisivo impulso e un più forte coordinamento fra le amministrazioni competenti in relazione alle politiche nazionali per la transizione ecologica e per la transizione digitale, mediante l'istituzione di due appositi comitati interministeriali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

1. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) il numero 8) è sostituito dal seguente: « 8) Ministero della transizione ecologica; »;

2) il numero 9) è sostituito dal seguente: « 9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; »;

3) il numero 13) è sostituito dal seguente: « 13) Ministero della cultura; »;

4) dopo il numero 14) è aggiunto il seguente: « 15) Ministero del turismo. »;

b) al comma 4-bis, primo periodo, la parola « quattordici » è sostituita dalla seguente: « quindici ».

CAPO II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO E IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Articolo 2.

(Ministero della transizione ecologica)

1. Il « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » è ridenominato « Ministero della transizione ecologica ».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28:

1) al comma 1, lettera *c)*, le parole da « definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica » fino a « attuazione dei piani di emergenza energetica » sono soppresse;

2) al comma 2, le parole « rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria; » sono soppresse;

b) all'articolo 29, comma 1, le parole « undici direzioni generali » sono sostituite dalle seguenti: « nove direzioni generali »;

c) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: « Ministero della transizione ecologica »;

d) all'articolo 35:

1) al comma 1 le parole « dell'ambiente e della tutela del territorio » sono sostituite dalle seguenti: « della transizione ecologica »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Al Ministero della transizione ecologica sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente, del territorio e dell'ecosistema, nelle seguenti materie:

a) individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, tutela della biodiversità e della biosicurezza, della fauna e della flora, attuazione e gestione, fatte salve le competenze della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della Convenzione di Washington (CITES) e dei relativi regolamenti europei, della difesa del mare e dell'ambiente costiero e della comunicazione ambientale;

b) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti ad essi inerenti; autorizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili di competenza statale anche ubicati in mare; rapporti con organizzazioni internazionali e rapporti comunitari nel settore dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi il recepimento e l'attuazione dei programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in materia di energia, ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell'energia e tutela dell'economicità e della sicurezza del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche di ricerca, incentivazione e interventi nei settori dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con le società e gli istituti operanti nei settori dell'energia; gestione delle scorte energetiche non-

ché predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza energetica; sicurezza nucleare e disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi; agro-energie; rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria;

c) piani e misure in materia di combustibili alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la ricarica dei veicoli elettrici, qualità dell'aria, politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e per la finanza climatica e sostenibile e il risparmio ambientale anche attraverso tecnologie per la riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra;

d) pianificazione in materia di emissioni nei diversi settori dell'attività economica, ivi compreso quello dei trasporti;

e) gestione, riuso e riciclo dei rifiuti ed economia circolare;

f) tutela delle risorse idriche e relativa gestione, fatta salva la competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

g) promozione di politiche di sviluppo sostenibile, nazionali e internazionali;

h) promozione di politiche per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico;

i) coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale, nonché di bonifica e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati, ivi compresi i siti per i quali non è individuato il responsabile della contaminazione ovvero quelli per i quali i soggetti interessati non provvedono alla realizzazione degli interventi, nonché esercizio delle relative azioni giurisdizionali;

l) sorveglianza, monitoraggio e recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività e alla riduzione dell'impatto delle attività umane sull'ambiente, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente, prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico e dai rischi industriali;

m) difesa e assetto del territorio con riferimento ai valori naturali e ambientali. »;

e) all'articolo 37, comma 1:

1) le parole « non può essere superiore a due » sono sostituite dalle seguenti: « non può essere superiore a tre »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e il numero delle direzioni generali non può essere superiore a dieci. ».

3. Le denominazioni « Ministro della transizione ecologica » e « Ministero della transizione ecologica » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni « Ministro del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare » e « Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ».

4. Con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni « Ministro della transizione ecologica » e « Ministero della transizione ecologica » sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni « Ministro dello sviluppo economico » e « Ministero dello sviluppo economico ».

5. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli articoli 174-*bis*, comma 2-*bis*, secondo periodo, e 828, comma 1, alinea, dopo le parole « tutela ambientale » sono inserite le seguenti: « e la transizione ecologica ».

6. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del Ministero della transizione ecologica.

7. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, rientrano:

a) le competenze a qualunque titolo inerenti all'attività delle società operanti nei settori di riferimento, ivi compreso il potere di emanare indirizzi nei confronti di tali società;

b) l'esercizio dei diritti di azionista allo stato esercitati dal Ministero dello sviluppo economico nei confronti di GSE s.p.a. – Gestore Servizi Energetici;

c) l'approvazione della disciplina del mercato elettrico e del mercato del gas naturale e dei criteri per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e l'esercizio di ogni altra competenza già a qualunque titolo esercitata dal Ministero dello sviluppo economico fino alla data di entrata in vigore del presente decreto in materia di concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità nei settori energetici.

8. Per l'attuazione del comma 2, lettera *e*), numero 1), è autorizzata la spesa di euro 249.000 per l'anno 2021 e di euro 332.000 a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 3.

(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero della transizione ecologica)

1. Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 35, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.

2. A decorrere dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico, con la relativa dotazione organica e con i relativi posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, sono trasferite al Ministero della transizione ecologica. Conseguentemente la dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è rideterminata in 17 posizioni di livello generale e 104 posizioni di livello non generale.

3. La dotazione organica del personale dirigenziale del Ministero della transizione ecologica è individuata in 13 posizioni di livello generale e in 67 posizioni di livello non generale.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da trasferire ai sensi del comma 1. La dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero dello sviluppo economico è conseguentemente ridotta in misura corrispondente al personale trasferito. Le risorse umane includono il personale di ruolo dirigenziale e non dirigenziale, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che risulta in servizio alla data del 13 febbraio 2021 presso la Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero dello sviluppo economico. Al personale non dirigenziale, trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e viene corrisposto un assegno *ad personam* riassorbibile pari all'eventuale differenza fra le voci fisse e continuative del trattamento economico dell'amministrazione di provenienza, ove superiore, e quelle riconosciute presso l'amministrazione di destinazione.

5. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 6, il Ministero dello sviluppo economico provvede alla corresponsione del trattamento economico spettante al personale trasferito. A partire dalla medesima data, le risorse finanziarie afferenti al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della transizione ecologica. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

6. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero della transizione ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite, delle

competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. A decorrere, dalla data di cui al primo periodo, transitano in capo al Ministero della transizione ecologica i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.

7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 10, è istituito, presso il Ministero della transizione ecologica, il Dipartimento per l'energia e il clima, nel quale confluiscono le Direzioni generali del Ministero dello sviluppo economico trasferite ai sensi del presente articolo, nonché la Direzione generale per il clima, l'energia e l'aria già istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fino alla medesima data, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il vigente regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela e del territorio e del mare e il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della transizione ecologica è incrementato di venti unità, anche estranee alla pubblica amministrazione. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di euro 540.000 per l'anno 2021 e di 650.000 euro a decorrere dal 2022.

8. Il personale appartenente ai ruoli dirigenziali di amministrazioni centrali diverse dal Ministero dello sviluppo economico, titolare di incarichi dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali trasferite al Ministero della transizione ecologica, può optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero.

9. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale è istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unità di livello dirigenziale non generale e sette unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, fascia retributiva F1. A tal fine è autorizzata la spesa di 217.949 euro per l'anno 2021 e di 435.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 4.

(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo l'articolo 57, è aggiunto il seguente:

« Art. 57-bis *(Comitato interministeriale per la transizione ecologica)*.

—

1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione.

2. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, è composto, dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

3. Il CITE approva, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche in materia di:

- a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti;
- b) mobilità sostenibile;
- c) contrasto al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
- d) risorse idriche e relative infrastrutture;
- e) qualità dell'aria;
- f) economia circolare.

4. Il Piano individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sul Piano è acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Il CITE delibera sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

6. Il Comitato monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto del CITE, composto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE. Ai componenti del Comitato tecnico di supporto del CITE non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento. Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

9. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

Articolo 5.

(Disposizioni concernenti il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili)

1. Il « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » è ridenominato « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ».

2. Le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » e « Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili » sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni « Ministro delle infrastrutture e dei trasporti » e « Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

CAPO III

MINISTERI DELLA CULTURA E DEL TURISMO

Articolo 6.

(Ministeri della cultura e del turismo)

1. Il « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo » è ridenominato « Ministero della cultura ».

2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al Capo XII del Titolo IV la rubrica è sostituita dalla seguente: « Ministero della cultura »;

b) all'articolo 52, comma 1, le parole « per i beni e le attività culturali » sono sostituite dalle seguenti: « della cultura » e le parole « audiovisivo e turismo » sono sostituite dalle seguenti: « e audiovisivo »;

c) all'articolo 53, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

d) dopo il Capo XII del Titolo IV è aggiunto il seguente:

« CAPO XII-bis

MINISTERO DEL TURISMO

Art. 54-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). – 1. È istituito il Ministero del turismo, cui sono attribuite le funzioni e i compiti

spettanti allo Stato in materia di turismo, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte salve in ogni caso le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali.

2. Al Ministero del turismo sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo.

Art. 54-ter (Aree funzionali). – 1. Il Ministero cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e cura altresì i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche e con le associazioni dei consumatori.

Art. 54-quater (Ordinamento). – 1. Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 4. ».

3. Le denominazioni « Ministro della cultura » e « Ministero della cultura » sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni « Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo » e « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ». Con riguardo alle funzioni in materia di turismo, le denominazioni « Ministro del turismo » e « Ministero del turismo » sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni « Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo » e « Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ».

4. La dotazione finanziaria destinata alle esigenze di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, è incrementata complessivamente di euro 692.000 annui a decorrere dall'anno 2021.

5. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettera d), capoverso « Art. 54-quater », è autorizzata la spesa di euro 441.750 per l'anno 2021 e di euro 883.500 annui a decorrere dall'anno 2022.

Articolo 7.

(Disposizioni transitorie concernenti il Ministero del turismo)

1. Al Ministero del turismo sono trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal presente decreto.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è soppressa e i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di tre dirigenti di livello non

generale, sono trasferiti al Ministero del turismo. La dotazione organica dirigenziale del Ministero della cultura resta determinata per le posizioni di livello generale ai sensi all'articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 192. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 337.500 per l'anno 2021 e di euro 675.000 annui a decorrere dall'anno 2022.

3. La dotazione organica del personale del Ministero del turismo è individuata nella Tabella A, seconda colonna, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. Il personale dirigenziale e non dirigenziale è inserito nei rispettivi ruoli del personale del Ministero. La dotazione organica dirigenziale del Ministero del turismo è determinata per le posizioni di livello generale ai sensi di cui all'articolo 54-*quater* del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, e quanto alle posizioni di livello non generale in numero di 16, inclusa una posizione presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.

4. Le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo, ferma l'operatività del Segretariato generale mediante due uffici dirigenziali non generali, perseguono le seguenti missioni: *a*) reclutamento e gestione del personale; relazioni sindacali; gestione del bilancio; acquisizione di beni e servizi; supporto tecnologico ed informatico; adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro, e in materia di trasparenza e anticorruzione; *b*) attuazione del piano strategico e i rapporti con le Regioni e le autonomie territoriali; attuazione di piani di sviluppo delle politiche turistiche nazionali; gestione delle relazioni con l'Unione europea e internazionali; coordinamento e integrazione dei programmi operativi nazionali e di quelli regionali; *c*) promozione turistica; attuazione delle misure di sostegno agli operatori del settore; programmazione e gestione degli interventi finanziati mediante fondi strutturali; promozione di investimenti di competenza; assistenza e tutela dei turisti; supporto e vigilanza sugli enti vigilati dal Ministero.

5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trasferite al Ministero del turismo, le risorse umane, assegnate presso la Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, individuate nella Tabella A, prima colonna, allegata al presente decreto, con le connesse risorse strumentali e finanziarie, in servizio alla data del 13 febbraio 2021. La dotazione organica del Ministero della cultura e le relative facoltà assunzionali riconducibili al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sono conseguentemente ridotte in misura corrispondente alla dotazione organica del personale non dirigenziale di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 13 gennaio 2021 per la parte attribuita alla Direzione generale Turismo. Il trasferimento riguarda il personale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo a tempo indeterminato, ivi compreso il personale in assegnazione temporanea presso altre amministrazioni, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro i limiti stabiliti dai rispettivi contratti già stipulati. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del

personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del Ministero del turismo.

6. Al personale delle qualifiche non dirigenziali trasferito ai sensi del presente articolo si applica il trattamento economico, compreso quello accessorio, stabilito nell'amministrazione di destinazione e continua ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno *ad personam* riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. Al personale delle qualifiche non dirigenziali è riconosciuta l'indennità di amministrazione prevista per i dipendenti del Ministero della cultura.

7. Fino alla data di adozione del decreto di cui al comma 8, terzo periodo, il Ministero della cultura corrisponde il trattamento economico spettante al personale trasferito. A decorrere dalla data di cui al primo periodo, le risorse finanziarie destinate al trattamento economico del personale, compresa la quota del Fondo risorse decentrate, sono allocate sui pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo. Tale importo considera i costi del trattamento economico corrisposto al personale trasferito e tiene conto delle voci retributive fisse e continuative, del costo dei buoni pasto, della remunerazione del lavoro straordinario e del trattamento economico di cui al Fondo risorse decentrate.

8. Fino alla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al presente comma, il Ministero del turismo si avvale, per lo svolgimento delle funzioni in materia di turismo, delle competenti strutture e delle relative dotazioni organiche del Ministero della cultura. Fino alla medesima data, la gestione delle risorse finanziarie relative alla materia del turismo, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dal Ministero della cultura. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui competenza e cassa, tra gli stati di previsione interessati, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di missioni e programmi. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso può avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9. A decorrere dalla data di adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 8, i rapporti giuridici attivi e passivi, facenti capo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo transitano in capo al Ministero del turismo.

10. In fase di prima applicazione, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione, al Ministero del turismo si applica il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.

11. Nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo, e nell'ambito del contingente di cui al comma 3, il contingente numerico del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero del turismo è stabilito in trenta unità e, in aggiunta a detto contingente, il

Ministro del turismo può procedere immediatamente alla nomina dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.667.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri interessati, l'Organismo indipendente di valutazione previsto dall'articolo 11 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019, n. 169 opera per il Ministero del turismo e per il Ministero della cultura.

12. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del turismo è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato fino a 107 unità di personale non dirigenziale, di cui 94 di area terza e 13 di area seconda, e fino a 13 unità di personale dirigenziale di livello non generale, mediante l'indizione di apposite procedure concorsuali pubbliche, o l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici di altre pubbliche amministrazioni in corso di validità, o mediante procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell'assunzione del personale di cui al primo periodo, il Ministero può avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, collocate in posizione di comando, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Presso il Ministero, che ne supporta le attività, hanno sede e operano il Centro per la promozione del Codice mondiale di etica del turismo, costituito nell'ambito dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, Agenzia specializzata dell'ONU, e il Comitato permanente per la promozione del turismo di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e di euro 6.574.344 a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede per l'importo di euro 3.287.172 per l'anno 2021 e per l'importo di euro 3.533.459 a decorrere dall'anno 2022 a valere sulle facoltà assunzionali trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e, per l'importo di euro 3.040.885 a decorrere dall'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11.

13. I titolari di incarichi dirigenziali nell'ambito della Direzione generale Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appartenenti ai ruoli dirigenziali di altre amministrazioni e trasferiti al Ministero per il turismo ai sensi del comma 5 possono optare per il transito nel ruolo di quest'ultimo Ministero. Nelle more della conclusione delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale dirigenziale, nell'anno 2021, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello generale presso il Ministero del turismo, non si applicano i limiti percentuali di cui all'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, per il conferimento di incarichi dirigenziali di livello non generale, i limiti percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, sono elevati rispettivamente fino al 50 e al 30 per cento. I predetti incarichi dirigenziali di livello non generale cessano all'atto dell'assunzione in servizio, nei ruoli del personale del Ministero per il turismo, dei vincitori delle predette procedure concorsuali.

14. Le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti in base alla normativa vigente in materia alla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, è istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalità sono, altresì, istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzioni due unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero della cultura continuano ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. Al tal fine è autorizzata la spesa di 483.000 euro per l'anno 2021 e di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.

15. Per le spese di locazione è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2021 e di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2022.

16. Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 290.000 per l'anno 2021 e di euro 456.100 a decorrere dall'anno 2022.

17. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, lo statuto dell'ENIT-Agenzia nazionale del turismo è modificato al fine di armonizzarlo con il nuovo assetto istituzionale e con i compiti del Ministro del turismo, nonché per assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni e delle autonomie territoriali.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRANSIZIONE DIGITALE

Articolo 8.

(Funzioni in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e istituzione del Comitato interministeriale per la transizione digitale)

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo la lettera *b)*, è aggiunta la seguente:

«*b-bis*) promuove, indirizza, coordina l'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultra larga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici. ».

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD), con il compito di assicurare, nelle materie di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *b-bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dal presente decreto, il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle pubbliche amministrazioni competenti in via ordinaria. Sono in ogni caso ricomprese prioritariamente nelle materie di competenza del Comitato, le attività di coordinamento e monitoraggio dell'attuazione delle iniziative relative:

a) alla strategia nazionale italiana per la banda ultralarga, alle reti di comunicazione elettronica satellitari, terrestri mobili e fisse;

b) al fascicolo sanitario elettronico e alla piattaforma dati sanitari;

c) allo sviluppo e alla diffusione delle tecnologie emergenti dell'intelligenza artificiale, dell'*internet* delle cose (IoT) e della *blockchain*.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, ed è composto dai Ministri per la pubblica amministrazione, ove nominato, dell'economia e delle finanze, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute. Ad esso partecipano altresì gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.

4. Alle riunioni del CITD, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI).

5. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura, anche per il tramite della Segreteria tecnico amministrativa di cui al comma 7, le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle delibere. Il CITD garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.

6. Ferme restando le ordinarie competenze delle pubbliche amministrazioni sulle attività di attuazione dei singoli progetti, il CITD svolge compiti di:

a) esame delle linee strategiche, delle attività e dei progetti di innovazione tecnologica e transizione digitale di ciascuna amministrazione, anche per valorizzarli e metterli in connessione tra loro in modo da realizzare efficaci azioni sinergiche;

b) esame delle modalità esecutive più idonee a realizzare i progetti da avviare o già avviati;

c) monitoraggio delle azioni e dei progetti in corso volto a verificare lo stato dell'attuazione delle attività, individuare eventuali disfunzioni o criticità e, infine, elaborare possibili soluzioni e iniziative.

7. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale è costituita la Segreteria tecnico amministrativa del CITD con funzioni di supporto e collaborazione per la preparazione e lo svolgimento dei lavori e per il compimento delle attività di attuazione delle deliberazioni del Comitato. La Segreteria tecnico-amministrativa è composta da personale del contingente di cui al comma 9. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori della segreteria tecnico amministrativa rappresentanti delle pubbliche amministrazioni partecipanti al Comitato, ai quali non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

8. Restano ferme le competenze e le funzioni attribuite dalla legge, in via esclusiva, al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione tecnologica e la transizione digitale.

9. Presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale opera un contingente composto da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica e digitale nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ovvero anche da personale non dirigenziale, collocato in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, e tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale delle forze di polizia. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 2.200.000 per l'anno 2021 e di euro 3.200.000 a decorrere dall'anno 2022.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominato, sono individuati il contingente di cui al comma 9, la sua composizione ed i relativi compensi, nel limite massimo individuale annuo di 90.000 euro al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

11. Il contingente di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, è incrementato di 15 unità nel limite massimo di spesa di euro 600.000 annui a decorrere dal 2021.

CAPO V

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

Articolo 9.

(Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza)

1. L'articolo 1, comma 3, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente: « Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero

il Ministro delegato per la famiglia, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, della giustizia e con il Ministro delegato per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. ».

2. All'articolo 1, comma 1258, della legge del 27 dicembre 2006 n. 296, ultimo periodo, le parole « nella dotazione dello stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale » sono sostituite dalle seguenti: « nel bilancio della Presidenza del consiglio dei ministri ».

3. L'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 2, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 97, è soppresso.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 10.

(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

1. Ai fini di quanto disposto dal presente decreto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2021, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri dello sviluppo economico, della transizione ecologica, della cultura, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del turismo, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, sono adottati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 11.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 8, 3, commi 7 e 9, 6, commi 4 e 5, 7, commi 2, 11, 12, 14, 15 e 16 e 8, commi 9 e 11, pari a 9.218.199 euro per l'anno 2021 e 15.931.382 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 3.646.449 euro per l'anno 2021 e 5.100.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di

riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2.696.500 euro per l'anno 2021 e 3.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, quanto a 249.000 euro per l'anno 2021 e 332.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, quanto a 700.949 euro per l'anno 2021 e 1.401.897 euro annui a decorrere dall'anno 2022, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) quanto a 5.571.750 euro per l'anno 2021 e 10.830.485 euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli di cui al comma 1, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2021

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri.*

CINGOLANI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.*

GARAVAGLIA, *Ministro per il coordinamento di iniziative nel settore del turismo.*

COLAO, *Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.*

GIOVANNINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

GIORGETTI, *Ministro dello sviluppo economico.*

FRANCESCHINI, *Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.*

BRUNETTA, *Ministro per la pubblica amministrazione.*

FRANCO, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA.

ALLEGATO
(Art. 7, commi 3 e 5)

Tabella A
Contingente numerico del personale assegnato al Ministero del turismo

Contingente	Attualmente in servizio	Dotazione organica
Dirigente I fascia	1	4
Dirigente II fascia	3*	16
A3 F6		
A3 F5	3	
A3 F4	1	
A3 F3	1	
A3 F2	1	
A3 F1	4	104**
A2 F6	4	
A2 F5	1	
A2 F4	6	
A2 F3		
A2 F2	1	
A2 F1	1	26**
Totale complessivo	27	150

* Di cui due con contratto dirigenziale *ex* articolo 19, comma 6.

** Il contingente di pianta organica viene indicato nella qualifica di ingresso dell'area funzionale anche se occorre tener conto che le unità in servizio sono già inserite nelle diverse fasce economiche delle aree e l'eventuale personale da reclutare in comando potrebbe appartenere alle diverse fasce economiche;

PAGINA BIANCA



18PDL0131610